

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. P1177/4122/1 del 3 luglio 1995

OGGETTO: Decreto ministeriale 9 aprile 1994 - Piano programmato degli interventi di adeguamento per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti.

Il decreto ministeriale 9/4/1994, nello stabilire le nuove disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto in particolare al punto 21.2, per il settore delle attività esistenti, con ricettività superiore a 25 posti letto, la predisposizione di un piano programmato degli interventi di adeguamento da attuare entro i termini previsti.

Il decreto ha stabilito che tale piano programmato, a firma del responsabile dell'attività dovesse essere presentato al Comando Provinciale di vigili del fuoco competente per territorio, entro un anno dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Tale specifica prescrizione assume particolare rilevanza al fine del conseguimento delle seguenti finalità:

- consentire ai titolari delle attività in questione di fare il punto della situazione per identificare i necessari interventi di adeguamento e programmare in tempo utile la loro attuazione, al fine di evitare di dovere provvedere all'ultimo momento in maniera affrettata e con costi economici probabilmente più onerosi.
- porre i Comandi Provinciali dei vigili del fuoco nelle condizioni di conoscere la reale situazione sul territorio al fine di programmare le proprie risorse per i successivi adempimenti (esami progetto e verifiche sopralluogo)

Inoltre a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 19/9/1994 n° 246, la predisposizione del citato piano programmatosi correla, per quelle attività ricettive ove sono impiegati lavoratori dipendenti, con gli obblighi di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo.

Infatti l'art. 4 commi 1 e 2, di tale decreto, prevede che il datore di lavoro, nell'osservanza della vigente normativa, è tenuto a effettuare, entro il 27/11/1995, una valutazione dei rischi a tutela della sicurezza dei propri dipendenti, riportando in apposito documento le relative valutazioni, le misure di prevenzione e protezione necessarie ed il programma di attuazione delle misure stesse.

Si ritiene, pertanto che la predisposizione del piano programmato di cui al punto 21.2 del D.M. 9/4/1994, costituisca un valido strumento per conseguire le finalità sopra menzionate ai fini della valutazione e conseguente prevenzione dei rischi di incendio.

A seguito di una indagine effettuata nello scorso mese di maggio presso tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco, è emerso che solo il 45% circa (media nazionale) di tutte le attività ricettive turistico-alberghiere per le quali è in essere una pratica di prevenzione incendi, è stato il citato piano programmato entro i termini stabiliti.

Ciò premesso e considerata l'importanza che riveste la predisposizione del piano programmato, per le finalità sopra riportate, i Comandi Provinciali dei Vigili di Fuoco dovranno attivarsi nei confronti delle associazioni di categoria affinché le stesse facciano opera di sensibilizzazione presso i propri associati per la presentazione del citato piano presso i Comandi in tempi brevi, ove non ancora provveduto.

I Comandi Provinciali dei Vigili di Fuoco nel rappresentare quanto sopra alle associazioni di categoria, faranno presente altresì che successivamente alla data del 26/4/1996, entro la quale dovranno essere attuate le misure gestionali e di formazione del personale dipendente, potranno porre in essere accertamenti per verificare l'attuazione di tali primi adempimenti.